



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N.

1358/4/X/15-11

Prot. n. 87 del 29/05/2019

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: bando di concorso della Giunta Regionale della Campania per la stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. n.75/2017

La sottoscritta consigliera regionale, Valeria Ciarambino, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto

Premesso che:

- a) Il fenomeno del precariato, quale forma di assunzione di personale con contratti temporanei in deroga ai principi del concorso e della predeterminazione degli organici, costituisce ormai una caratteristica strutturale della pubblica amministrazione italiana ed ha assunto proporzioni considerevoli in coincidenza con il blocco delle assunzioni;
- b) La c.d. Legge Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75), ultimo intervento normativo in ordine temporale, detta le regole volte alla eliminazione di forme di precariato nelle amministrazioni, alla riduzione del ricorso dei contratti a termine ed alla valorizzazione della professionalità acquisita;

Considerato che:

- a) Il comma 2 dell'art. 20 del citato decreto legislativo prevede *"in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni...e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria"*, l'indizione di procedure concorsuali riservate, per il triennio 2018-2020, in misura non superiore al 50% di posti disponibili, al personale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 1. risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 2. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Considerato, altresì, che:

- a) il D.L. n. 113/2016 preclude agli enti di *“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (...) anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”*, qualora non rispettino i termini di legge previsti per l'approvazione di documenti contabili fondamentali (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) o per la trasmissione dei dati contabili alla Banca Dati delle pubbliche amministrazioni ed alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione, nonché il perdurare di detti inadempimenti;
- b) la sanzione in parola paralizza ogni e qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative, in assenza di un quadro finanziario risultante da atti amministrativi regolarmente approvati e certificati dalla Corte dei Conti;

Rilevato che:

- a) la Giunta regionale della Campania ha indetto un bando di concorso (D.D. n. 44 del 15/05/2019, pubblicata sul Burc n. 27 del 20/05/2019) per l'assunzione a tempo indeterminato di 33 categoria D e 1 categoria C esclusivamente riservato al personale interno in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 20, al quale non possono partecipare soggetti esterni;
- b) la Giunta regionale della Campania, non ha, all'attualità, approvato il rendiconto il cui termine per l'approvazione, fissato al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento, è ampiamente decorso. L'amministrazione è inadempiente e, pertanto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.113/2016, è nell'impossibilità di destinare una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali;

Ritenuto che:

- a) la procedura concorsuale per la stabilizzazione di 34 unità di personale è stata indetta dalla Regione in costanza di violazione del divieto legale di procedere ad assunzioni di personale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione, perdurando l'inadempimento da parte del medesimo ente Regione;
- b) dalla procedura indetta non si evince la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, presupposto indispensabile per procedere alla stabilizzazione; Il rispetto di tale condizione è necessaria affinché non si inverino, nel caso di specie, i timori paventati dal Consiglio di Stato nel parere 916/2017, risolvendosi procedure come quella in discorso in *“condoni più o meno mascherati, che minano la credibilità stessa dell'ordinamento”*;



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- c) la citata procedura è carente del presupposto della previa indicazione della relativa copertura finanziaria, adempimento preliminare obbligatorio, ex art. 20 comma 2 d.lgs. n. 75/2017 per procedere alla stabilizzazione;

**Tanto premesso, considerato, rilevato e ritenuto
si interroga per sapere:**

- 1) se ed in che modo la procedura concorsuale in oggetto è in linea con quanto prescritto dall'art. 9 del Dl. n. 113/2016;
- 2) se ed in che modo è stato rispettato l'obbligo sancito dalla normativa vigente relativo alla garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno;
- 3) se la procedura concorsuale in esame rispetta la sostenibilità economico – finanziaria e le risorse ivi destinate non superino il cinquanta per cento dello spazio finanziario disponibile.
- 4) quali azioni si intraprenderanno nel caso di accertata difformità.

Ciarambino